



LEMANIK INVEST SA

DIRETTIVA

Regole di condotta sul mercato dei valori mobiliari

1. Basi legali

La presente Direttiva si basa sulla Circolare FINMA 2013/8.

2. Scopo

La presente Direttiva ha lo scopo di definire le procedure interne al fine di prevenire comportamenti non ammessi sul mercato.

3. Campo di applicazione

La presente Direttiva si applica a tutti i collaboratori di Lemanik Invest SA (In seguito "Lemanik" o "Società"), inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) e della direzione (Direzione) che svolgono compiti di gestione operativa della Società.

4. Definizioni

Informazioni privilegiate (art. 2 lett.j LInFi e cap. III Circ. FINMA 2013/8)

Un'informazione si riferisce sia a una fattispecie, compresi i fermi propositi, a progetti non ancora realizzati o a previsioni e sia a fattispecie esterne all'impresa, come ad esempio la conoscenza della futura pubblicazione di un'analisi finanziaria, dell'assunzione di un grosso mandato, del futuro rigetto o conferimento di un'autorizzazione.

Tutto ciò premesso, un'informazione è considerata confidenziale allorquando non è accessibile a chiunque, ma solo a una cerchia limitata di persone.

Affinché un'informazione sia in grado di esercitare un influsso notevole sul corso dei valori mobiliari è necessario valutare, in ogni singolo caso, se l'informazione è in grado di influenzare il comportamento in materia di investimento di un operatore di mercato avveduto ed esperto.

In aggiunta, affinché una raccomandazione possa essere considerata un'informazione privilegiata è necessario che il destinatario della stessa sappia o, in ragione delle circostanze, debba sapere che la raccomandazione si fonda su un'informazione privilegiata.

Sfruttamento di informazioni privilegiate (art. 142 LInFi e cap. IV Circ. FINMA 2013/8)

È considerato sfruttamento di un'informazione privilegiata, la condotta illecita posta in essere da chi detiene un'informazione privilegiata, oppure una raccomandazione, di cui sa o deve sapere che si fonda su un'informazione privilegiata, e:

- a) La sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati ed OTC non standardizzati relativi a tali valori;
- b) La comunica ad altri;
- c) La sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati e di OTC non standardizzati relativi a tali valori;
- d) Cambia o annulla un mandato concernente un valore mobiliare o i derivati a cui l'informazione privilegiata si riferisce.



Manipolazioni del mercato (art. 143 LInFi e cap. V Circ. FINMA 2013/8)

Sono considerate manipolazioni del mercato, e pertanto illecite, le seguenti condotte:

- i. La diffusione di indicazioni false o fuorvianti su dati rilevanti ai fini della valutazione di un valore mobiliare;
- ii. La diffusione di informazioni, *rumors* o notizie false oppure fuorvianti che sono suscettibili di influenzare il prezzo dei valori mobiliari, al fine di trarre vantaggio dall'andamento del corso che ne deriva;
- iii. L'immissione di ordini di volume contenuto a prezzi gradualmente crescenti o discendenti, nell'intento di simulare un incremento dell'offerta o della domanda (*painting the tape*);
- iv. Acquisti e vendite simultanee dello stesso valore mobiliare per conto dello stesso ed unico avente diritto economico, nell'intento di fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari (*wash trades*);
- v. L'immissione di ordini di acquisto e di vendita opposti sullo stesso valore mobiliare in base a un previo accordo reciproco, al fine di alterare la liquidità o il prezzo (*matched orders, daisy chains* con coordinamento fra diverse parti);
- vi. Il restringimento del mercato mediante la costituzione di ingenti posizioni (*cornering*) o il deposito di valori mobiliari presso terzi (*parking*), al fine di alterare i prezzi dei valori mobiliari (*squeeze*);
- vii. L'acquisto o la vendita di valori mobiliari poco prima della chiusura della borsa, con lo scopo di influenzare i prezzi di chiusura (*marking the close*);
- viii. L'acquisto o la vendita di valori mobiliari allo scopo di scuotere i prezzi (*ramping*) o di mantenerli a un determinato livello (p. es. *capping, pegging*), ad eccezione della stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico dei valori mobiliari in conformità all'art. 126 OInFi;
- ix. L'esercizio di un'influenza sui prezzi delle materie prime al fine di fornire segnali falsi o fuorvianti per la domanda e l'offerta dei valori mobiliari;
- x. La generazione di un eccesso di ordini di acquisto o di vendita, mediante la registrazione nel libro delle ordinazioni (*order book*) di ordini di ampia portata suscettibili di influenzare i prezzi, al fine di esercitare un'influenza sulla valutazione di un valore mobiliare;
- xi. Il collocamento di ordini nel sistema di negoziazione per dare l'impressione che esista una dinamica di domanda o offerta e annullamento dei predetti ordini prima della loro esecuzione (*spoofing, layering*).

Abusi di mercato nel mercato primario, con valori mobiliari esteri e in altri mercati: (cap. VI Circ. FINMA)

Al fine di garantire un'attività irreprensibile degli assoggettati - di cui all'art. 11, cpv. 2 della Legge federale sugli istituti finanziari (LisFi) - le disposizioni previste dai paragrafi precedenti della presente Direttiva non si applicano solo ai valori mobiliari ammessi al commercio nelle sedi di negoziazione svizzere, ma anche, per analogia:

- al commercio di valori mobiliari sul mercato primario;
- ai valori mobiliari e ai relativi strumenti derivati ammessi al commercio solo in una sede di negoziazione estera;



- all'attività commerciale in mercati diversi da quello dei valori mobiliari - ad esempio mercati di materie prime, di divise e di tassi di interesse - in particolare in relazione ai *benchmark*.

Operazioni per conto proprio dei collaboratori

Sono considerate operazioni per conto proprio le operazioni finanziarie che i collaboratori di Lemanik effettuano sulle relazioni di deposito nonché sulle relazioni di conto aperte presso degli istituti bancari a loro intestate, così come su quelle di cui sono aventi diritto economico oppure su cui dispongano di una procura.

Operazioni finanziarie

Sono considerate operazioni finanziarie le operazioni di acquisto o vendita di azioni, obbligazioni, fondi di investimento (tradizionali e/o alternativi), prodotti derivati e strutturati, divise (spot, contratto a termine, FX option, ecc.) e materie prime.

5. Operazioni vietate

I collaboratori non possono, direttamente o tramite terzi (ad esempio propri famigliari), effettuare operazioni per conto proprio o per conto dei fondi di investimento collettivo gestiti dalla Società che pregiudicano l'integrità e il buon funzionamento dei mercati finanziari.

In particolare, le seguenti operazioni sono vietate:

- operazioni effettuate sulla base di informazioni privilegiate;
- operazioni fittizie o altre operazioni reali costitutive di manipolazione del mercato;
- trattare valori mobiliari prima, in parallelo o subito dopo alle stesse operazioni intraprese per i fondi di investimento collettivo gestiti dalla Società (*front, parallel e after running*).

6. Dovere di informazione

Nella misura in cui un'operazione per conto proprio dovesse generare un conflitto d'interesse tra il collaboratore e la Società o un fondo di investimento collettivo gestito da quest'ultima, il collaboratore in questione deve darne immediata comunicazione scritta alla Direzione, la quale adotterà le misure più idonee per risolvere tale conflitto d'interesse.

Qualora il collaboratore dovesse venire a conoscenza di informazioni privilegiate, in particolare su un titolo acquistabile o vendibile nell'ambito della gestione dei fondi di investimento collettivo, il destinatario di tale informazione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta alla Direzione, la quale adotterà le misure necessarie al fine di garantire la confidenzialità delle informazioni privilegiate ed evitare che tali informazioni siano utilizzate in modo abusivo in seno alla Società.

Ogni collaboratore è tenuto a segnalare alla funzione Compliance:

- tutte le relazioni di deposito nonché
- le relazioni di conto aperte presso degli istituti bancari ed a loro intestate, così come quelle di cui sono aventi diritto economico oppure su cui dispongono di una procura.

Sono esclusi dal suddetto obbligo di segnalazione i depositi rispettivamente le relazioni di conto per i quali è stato conferito un mandato di gestione patrimoniale ad un intermediario finanziario. Qualora dovessero intervenire dei cambiamenti riguardo alle anzidette relazioni di deposito, rispettivamente di conto, il collaboratore ne informa senza indugio la funzione Compliance.

All'inizio di ogni anno civile, ogni collaboratore conferma per iscritto di aver rispettato la Direttiva e quindi di non avere eseguito delle operazioni per conto proprio vietate (di cui al paragrafo 5) durante l'anno trascorso.

7. Dovere di registrazione

Tutte le operazioni su valori mobiliari sono registrate e documentate (cfr. Giornale di borsa).

8. Watch list e Restricted list

La Società tiene delle Watch List e delle Restricted List.

La Watch List contiene dati sulle informazioni privilegiate concernenti l'emittente disponibili presso la Società, segnatamente il supporto di tali informazioni e il periodo di riservatezza. La lista è tenuta dalla funzione Compliance.

Con la Restricted List vengono comunicati divieti o restrizioni relativi a specifiche attività operative, come divieti di operazioni su determinati valori mobiliari, il blocco di transazioni o le restrizioni nella pubblicazione di analisi finanziarie. La Restricted List è tenuta dalla funzione Compliance.

Di principio è proibito lo svolgimento di operazioni finanziarie relativamente ad azioni o valori mobiliari presenti sulla Restricted List per i fondi di investimento collettivo gestiti dalla Società come pure nell'ambito di operazioni per conto proprio. Eccezioni sono possibili solo previa autorizzazione da parte della Direzione.

9. Controlli

La funzione Compliance controlla che ogni collaboratore abbia confermato per iscritto, come richiesto al paragrafo 6, il rispetto della presente Direttiva e qualora sussistano dei dubbi in merito all'osservanza della stessa, la funzione Compliance può chiedere al collaboratore in questione un estratto di tutte le relazioni di deposito nonché le relazioni di conto di cui è titolare, avente diritto economico (ai sensi della Legge federale sul riciclaggio di denaro, LRD) o su cui dispone di una procura.

La funzione Compliance può, inoltre, esigere dei documenti supplementari relativi alle operazioni finanziarie svolte per conto proprio dal collaboratore.

Le copie della prefata documentazione richiesta dalla funzione Compliance vengono distrutte una volta svolti i relativi controlli.

In caso di sospetti fondati di violazione della Direttiva, la funzione Compliance informa subito la Direzione, la quale può, se lo ritiene necessario, incaricare la società di audit esterno, oppure un terzo, di chiarire la fattispecie. Ciò è ad esempio il caso qualora la fattispecie sia particolarmente complessa e la funzione Compliance non possa svolgere da sola le adeguate verifiche.

10. Entrata in vigore

La presente Direttiva, che sostituisce le precedenti, è stata approvata dal CdA il 27.04.2022 ed entra in vigore immediatamente.

Lugano 27 aprile 2022



Gabriele Gandolfi
(Presidente)



Gianluigi Sagramoso
(Consigliere)

Allegati

- **ALLEGATO 1**: Dichiarazione concernente le operazioni per conto proprio dei collaboratori;
- **ALLEGATO 2**: Dichiarazione concernente le operazioni per conto proprio effettuate durante l'anno civile appena trascorso;
- **ALLEGATO 3**: Dichiarazione concernente le relazioni di deposito dei collaboratori.



ALLEGATO 1

Dichiarazione concernente le operazioni per conto proprio dei collaboratori

Il/La sottoscritto(a) _____ dichiara con la presente di avere ricevuto la Direttiva concernente le "Regole di condotta sul mercato dei valori mobiliari" (nel seguito "Direttiva") e di averne letto e compreso il contenuto.

Il/La sottoscritto(a) prende pure atto che il documento in questione costituisce parte integrante del contratto di lavoro che lo lega a Lemanik Invest SA.

Il/La sottoscritto(a) si impegna a rispettare

- le regole di comportamento contenute nella prefata Direttiva, come pure
- le normative e gli standard di diligenza indicati in tale documento.

Questo impegno copre non soltanto le operazioni eseguite in proprio nome, bensì pure quelle eseguite attraverso conti sui quali dispongo di un potere di disposizione o di gestione o di cui io stesso/a o dei miei familiari sono avente diritto economico ai sensi della Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD).

Lugano, il _____

Firma:

(Nome e Cognome)



LEMANIK INVEST SA

ALLEGATO 2

Dichiarazione concernente le operazioni per conto proprio effettuate durante l'anno civile appena trascorso

Il/La sottoscritto(a) _____ dichiara con la presente di avere rispettato la Direttiva concernente le "Regole di condotta sul mercato dei valori mobiliari" e quindi di non avere eseguito delle operazioni per conto proprio vietate durante l'anno civile appena trascorso.

Lugano, il _____

Firma:

(Nome e Cognome)



ALLEGATO 3

Dichiarazione concernente le relazioni di deposito dei collaboratori

Le mie relazioni sono le seguenti:

Nr.	Conto no.	Intermediario finanziario	Luogo	Tipo di conto
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Il/La sottoscritto(a) _____ dichiara di aver indicato tutte le relazioni a me intestate così come quelle di cui sono aventi diritto economico oppure su cui dispongono di una procura e confermo la mia disponibilità a farmi parte diligente nel fornire a Lemanik Invest S.A. gli estratti conto in base ad una semplice richiesta formulatami dalla stessa per il tramite della funzione Compliance.

Lugano, il _____

Firma:

(Nome e Cognome)